



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 870 del 28/10/2025

Oggetto: Approvazione Rinnovo Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino - I.P.P; per lo svolgimento di attività di Tirocinio secondo quanto previsto dal Decreto 509/98, da parte degli allievi della scuola presso le strutture dell'ASL VCO. Durata quadriennale a partire dall'A.A. 2025

**DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che, con pec acquisita in arrivo al protocollo n. 64750/25 del 29/09/2025 il dott. Enrico Rolla, la Responsabile segreteria IPP, richiedeva a questa azienda il rinnovo della convenzione originariamente attivata con delibera 339/20 del 11/05/2020, al fine dello svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento ai sensi dell'art. 8, comma 4b del regolamento n. 509/1998;

Visto:

- la Legge n. 56 del 18/12/1989, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo, fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ed equipara le scuole di psicoterapia riconosciute alle scuole di specializzazione universitaria,
- il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, e l'obbligo per gli allievi delle stesse di un tirocinio pratico-clinico quadriennale di non meno di 100 ore annue
- le successive ordinanze ministeriali

Vista l'abilitazione dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica - IPP da parte del M.U.R.S.T. ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia, come da Decreto del 16 novembre 2000, Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2000

Visto il testo convenzionale, allegato alla presente delibera, proposto dalla Scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università; avente validità di 4 (quattro) anni a partire dall'A. A. 2025;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda;

Visti gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i



Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN;

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ⊕ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- ⊕ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ⊕ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare convenzione, in merito a quanto sopra precisato, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino - I.P.P., con sede in Corso Matteotti 3, 10121 Torino, secondo il testo definito nell'Allegato alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e s.m.i, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino - I.P.P., con sede in Corso Matteotti 3, 10121 Torino, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e di orientamento presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi della Legge 56/189 e successivi decreti attuativi, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avenire validità di 4 (quattro) anni a decorrere dall'A. A. 2025.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

CONVENZIONE TRA LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL'ISTITUTO DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA - I.P.P. DI TORINO E L'ASL VCO, PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI PRATICO-CLINICI IN PSICOTERAPIA, FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8 DEL DECRETO 509/98.

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA

TRA

la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino - I.P.P., con sede in Ciorso Matteotti 3, 10121 Torino – Codice Fiscale n. 97562240016 - in persona del suo legale rappresentante, Dott. Michele Giulio Avigliano, nato a Torino il 18/09/1949, residente in via Capitano De Poi 2 Givoletto (Torino), C.F. VGLMHL49P18L219J, e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'I.P.P. medesima,

E

L'ASL VCO - Codice Fiscale n. 00634880033 .- in persona del suo legale rappresentante, dott. Francesco Cattel, nato a Torino il 24/09/1973, e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Via Mazzini .n.° 117 cap 28887 a Omegna,

VISTA

- la Legge n. 56 del 18/12/1989, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo, fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ed equipara le scuole di psicoterapia riconosciute alle scuole di specializzazione universitaria,
- il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, e l'obbligo per gli allievi delle stesse di un tirocinio pratico-clinico quadriennale di non meno di 100 ore annue
- le successive ordinanze ministeriali,
- l'abilitazione dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica - IPP da parte del M.U.R.S.T. ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia, come da Decreto del 16 novembre 2000, Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2000,

TENUTO CONTO DEL

D.M.L.P.S.142/98 che regolamenta l'effettuazione dei tirocini di formazione e orientamento,

SI CONVIENE

di siglare la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico-clinico in psicoterapia per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'I.P.P., su proposta del Presidente dello stesso, all'interno delle strutture dell' L'ASL VCO

E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL VCO , assicura all'interno delle sue strutture lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98, garantendo l'espletamento dell'attività di psicoterapia idonea all'acquisizione della necessaria esperienza pratico-clinica da parte degli specializzandi, nei periodi e per la durata che saranno di volta in volta concordati tra i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti Responsabili dei vari Servizi interessati e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'I.P.P.

Gli allievi della scuola sono laureati in medicina o in psicologia, abilitati ai sensi di legge, iscritti ai rispettivi ordini professionali.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'attività degli specializzandi in psicoterapia viene organizzata dai responsabili dei servizi coinvolti, in accordo con il responsabile dei tirocini dell'I.P.P. Il responsabile del servizio individua un medico psicoterapeuta o uno psicologo psicoterapeuta con funzioni di tutor interno. La Scuola garantisce, all'interno del suo progetto formativo, spazi di supervisione di tirocinio e di casi clinici, in gruppo, e spazi di supervisione individuale.

La Scuola fornisce ad ogni studente apposito libretto di tirocinio annuale, su cui vengono registrate le ore di tirocinio svolte, le caratteristiche dell'attività svolta, il giudizio del tutor dell'istituzione.

ART. 3 – OBBLIGHI DEGLI SPECIALIZZANDI

Gli specializzandi sono tenuti a svolgere le attività previste dal loro progetto formativo, ad osservare le norme previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale, a mantenere il segreto professionale e le norme di sicurezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti e operatori (Legge 675/96).

Sono tenuti inoltre a rispettare quanto previsto in materia di igiene, sicurezza e salute sui posti di lavoro, come da richieste aziendali.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con il corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza

ART. 4 – OBBLIGHI DELLA SCUOLA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNIO E INVALIDITÀ

Le spese di assicurazione per il rischio di responsabilità civile, di infortunio e di invalidità dei tirocinanti sono a carico degli stessi e per loro conto a carico della Scuola che a tal fine stipula apposita convenzione.

ART. 5 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER L'AZIENDA

Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in alcun caso l'insorgere di rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l'Azienda.

ART. 6 - DURATA

La presente convenzione ha validità quadriennale a partire dall'anno accademico 2025, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. NUMERO TIROCINANTI: 2

ART. 7 - CONTROVERSIE

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Torino

ART. 8 – SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto, redatto in triplice originale è soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di bollo sono a carico della Scuola.

Il contratto sarà registrato in caso d’uso con oneri a carico di chi vi ricorre ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.P.R 131/1986

La presente convenzione è redatta in duplice esemplare e non è soggetta all’obbligo di registrazione, in quanto trattasi di prestazioni che non comportano compensi soggetti ad IVA.

Letto, confermato, sottoscritto, in , lì

Per Il Presidente dell’IPP

Il Direttore Generale dell’Azienda

Dott. Michele Giulio Avigliano

Dott. Francesco Cattel